



PTCP 2010

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Sonia Masini

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L'ASSESSORE ECONOMIA:
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO,
LAVORO e FORMAZIONE

Pierluigi Saccardi

L'ASSESSORE PIANIFICAZIONE:
CULTURA, PAESAGGIO, AMBIENTE

Roberto Ferrari

IL DIRIGENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, AMBIENTE E POLITICHE CULTURALI

Arch. Anna Campeol

Adottato dal
Consiglio Provinciale
con atto n° 92 del 06.11.2008

Approvato dal
Consiglio Provinciale
con atto n° del.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo E. Di Cagno

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE

RC

COORDINAMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL PTCP 2010

PRESIDENTE

Affari Generali e Pari Opportunità: istruzione e comunicazione, innovazione tecnologica, protezione civile, Europa
Sonia Masini

VICE PRESIDENTE

Economia: attività produttive, commercio, turismo, lavoro e formazione
Pierluigi Saccardi

ASSESSORATI:

Risorse: risorse umane ed economico-finanziarie
Antonietta Acerenza

Sicurezza sociale: sanità, servizi sociali, casa
Marco Fantini

Pianificazione: cultura, paesaggio, ambiente
Roberto Ferrari

Infrastrutture: mobilità sostenibile e qualità dell'aria, sport, caccia e pesca
Alfredo Gennari

Agricoltura: promozione territoriale, tutela dei consumatori e benessere animale.
Roberta Rivi

STRUTTURA TECNICA

Area Cultura e Valorizzazione Del Territorio *(in essere fino al 23 Luglio 2009)*

Paolo Gandolfi *(Dirigente in carica fino al 30 Aprile 2007)*

Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali

Anna Campeol (Dirigente)

U.O. PTCP, Programmi e Piani di Settore

Renzo Pavignani (Coordinatore), Francesca Ansaloni, Silvia Ascari, Simona Giampellegrini, Andrea Modesti, Lara Petrucci, Serena Pezzoli, Giuseppe Ponz de Leon Pisani *(fino al 31 Dicembre 2007)*, Maria Giuseppina Vetrone

U.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile

Federica Manenti, Alessio Campisi, Maria Cristina Cavazzoni, Matteo Guerra, Andrea Marchi

U.O. Attività estrattive

Barbara Casoli, Cristina Baroni, Andrea Chierici, Corrado Re

U.O. Pianificazione Urbanistica

Elena Pastorini, Maria Silvia Boeri, Francesca Cigarini

U.O. Aree protette e Paesaggio

Saverio Cioce, Elena Confortini, Rossana Cornia *(fino al 13 Maggio 2007)*, Alessandra Curotti, Dario Mussini, Federica Oppi, Gabriella Turina

U.O. Tecnico Giuridica, AIA e Procedimenti Deliberativi

Pietro Oleari, Alessandro Costi, Silvia Selmi

U.O. Amministrativa

Stefano Tagliavini, Mirella Ferrari, Francesco Punzi, Rosa Ruffini, Francesca Caroli, Paolo Arcudi *(fino al 30 Ottobre 2007)*

U.O. Sistema Informativo Territoriale

Stefano Bonaretti, Davide Cavecchi, Emanuele Porcu

U.O. VIA e Politiche Energetiche

Giovanni Ferrari, Aldo Treville, Paolo Ferri, Beatrice Cattini, Alessandro Cervi

U.O. Qualità dell'Aria

Francesca Inverardi, Cecilia Guaitoli, Raffaele Cosimo Scagliosi

U.O. Tutela ed uso risorse idriche

Attilio Giacobbe, Raffaella Geroldi *(fino al 31 Luglio 2009)*, Aimone Landini, Raffaele Scagliosi, Simona Tagliavini, Davide Varini

Consulenti e progettisti esterni

Sistema paesistico-percettivo

Prof. Roberto Gambino, Politecnico di Torino, Arch. Federica Thomasset, Arch. Raffaella Gambino

Sistema storico - archeologico

Arch. Elisabetta Cavazza

Dott. James Tirabassi

Sistema ecologico e VALSAT/VINCA

Prof. Sergio Malcevschi (NQA), Dott. Luca Bisogni (NQA), Dott. Riccardo Vezzani (NQA)

Sistema insediativo

Prof. Federico Oliva, Arch. Piergiorgio Vitillo, Laboratorio labURB, DIAP, Politecnico di Milano
Tecnicoop (insediamenti commerciali)

Sistema ambientale

Dott. geol. Gian Pietro Mazzetti (pericolosità sismica)

Prof. Alessandro Corsini, Dott. Federico Cervi, Univ. Modena e Reggio (frane di superficie)

Ing. Tiziano Binini, Ing. Gianluca Lombardi Studio

Binini Architetti & Ingegneri Associati (fasce fluviali)

Percorso di partecipazione e ascolto

Prof. Alessandro Balducci, Arch. Claudio Calvaresi, Arch. Elena Donaggio, DIAP, Politecnico di Milano

Sistema economico

PEGroup

HANNO INOLTRE CONTRIBUITO:

Servizio Ambiente (*in essere fino al 23 Luglio 2009*)

Annalisa Sansone (Dirigente)

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

Valerio Bussei (Dirigente)

Stenio Melani (Dirigente)

Ermenegildo Deolmi (*Dirigente fino al 30 Giugno 2009*)

Giovanni Raudino (Funzionario)

Area Risorse e Attività Economiche (*in essere fino al 23 luglio 2009*)

Ivana Nicolai (Dirigente)

Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio

Mariapia Tedeschi (Dirigente esperto)

U.O. Statistica generale

Lamberto Melloni, Tagliavini Claudia (*fino al 30 Giugno 2008*)

U.O. Sostegno alle Imprese e competitività

Cristina Toschi, Federica Pasini, Tania Reggiani

U.O. Avversità Naturali e Controllo

Giorgio Pergreffi

Servizio aiuti imprese agricole (*in essere fino al 23 Luglio 2009*)

Antonio Tamelli (*Dirigente in carica fino al 30 Aprile 2008*)

Servizio Valorizzazione Produzioni Agricole (*in essere fino al 23 Luglio 2009*)

Massimo Bonacini (Dirigente)

Area welfare locale (*in essere fino al 23 Luglio 2009*)

Angela Ficarelli (Dirigente)

Servizio Programmazione Sociale, Sanitaria e Abitativa (*in essere fino al 23 Luglio 2009*)

Marialodovica Fratti (Dirigente)

Servizio Programmazione Scolastica, Educativa ed Interventi per la sicurezza sociale

Paola Canova (Dirigente)

Servizio Affari Generali

Angela Ficarelli (Dirigente)

U.O. Valorizzazione Archivio Storico e Protocollo

Alberto Ferraboschi (Storico)

Indice

1. Premessa.....	3
2. Le osservazioni e le proposte di controdeduzione	6
2.1 Ambiti di paesaggio	6
2.2 Rete ecologica, aree protette e siti di rete natura 2000	6
2.3 Territorio rurale ed energie rinnovabili.....	8
2.4 Sistema insediativo.	9
2.5 Insediamenti commerciali.....	12
2.6 Sistema delle infrastrutture per la mobilità.	13
2.7 Beni paesaggistici, sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio e di specifico interesse naturalistico, risorse storiche e archeologiche.	15
2.8 Rischio idrogeologico, idraulico e sismico	21
2.9 Risorsa idrica	22
2.10 Altri temi	23
2.11 Altre modifiche alle Norme di attuazione	25
2.12 Valutazione ambientale del piano.....	25
2.13 Modifiche a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 6/2009 e della L.R. n. 23/2009	25
2.14 Modifiche a seguito di altri provvedimenti legislativi e di piani e programmi sovraordinati sopravvenuti	27
Allegato 1 Controdeduzioni alle Riserve della Regione Emilia Romagna (Del. di G.R. n. 292/2009).....	28
Allegato 2 Controdeduzioni alle osservazioni presentate	28

1. Premessa

La variante generale al PTCP è stata adottata il 6 Novembre 2008 con Del. C.P. n. 92 e pubblicata sul BUR per 60 gg a partire dal 19 Novembre 2008. Le osservazioni complessivamente pervenute da enti, associazioni, imprese e privati cittadini sono state n. 371 alle quali vanno aggiunte n. 10 osservazioni che sono prevenute nei giorni immediatamente successivi al termine del 28 gennaio 2009, per un totale di n. 381. A queste osservazioni va aggiunta quella formulata dagli Uffici. Le 381 osservazioni sono così suddivise per soggetto proponente:

	N° Osservazioni protocollate	% sul totale	N° soggetti osservanti	% sul totale
Enti pubblici	45	12 %	33	13 %
Associazioni / Ordini	114	30 %	16	7 %
Privati cittadini	162	43 %	145	60 %
Imprese	60	15 %	48	20 %
Totale	381	100%	242	100%

Alcuni soggetti osservanti hanno presentato separatamente una pluralità di osservazioni mentre altri hanno presentato osservazioni complesse, ciascuna delle quali contiene al suo interno una pluralità di punti osservati inerenti diverse tematiche. Ciò spiega ad esempio perché le associazioni di categoria costituiscano il 30% dei protocolli assegnati ad osservazioni presentate separatamente pur essendo complessivamente solo il 7% degli osservanti totali. Il totale dei soggetti osservanti è pari a 242 unità, molto inferiore dunque alle 381 osservazioni ricevute.

Si fa presente che, ad aprile 2010, un'impresa osservante ha ritirato l'osservazione presentata, portando a 380 le osservazioni utili alla definizione dei dati statistici.

Risulta dunque particolarmente significativo il dettaglio dei punti osservati, il quale restituisce maggiormente il rapporto reale fra gli argomenti toccati dalle osservazioni. Complessivamente i diversi punti osservati sono 730 così articolati per categoria di soggetto proponente:

	P.ti Osservati	% sul totale
Enti pubblici	209	29 %
Associazioni / Ordini	213	29 %
Privati cittadini	205	28 %
Imprese	103	14 %
Totale	730	100%

Occorre evidenziare che sono i Comuni i soggetti che hanno formulato osservazioni più complesse, ovvero contenenti una pluralità di tematiche affrontate dal PTCP, le quali costituiscono circa il 30 % del totale dei punti osservati.

La tabella seguente evidenzia una suddivisione dei punti osservati per macro argomenti, dalla quale si evince che le tutele paesistiche sono state oggetto di oltre il 40% dei punti osservati.

MACRO ARGOMENTO	punti osservati
Paesaggio	320
Insedimenti produttivi	100
Sistema insediativo	81
Sistema della mobilità	53
Rischi naturali	47
Risorsa idrica	36
Territorio rurale	33
Energia	15
Altre tutele	6
Attività estrattive	5
Altro	34

Ciascun punto osservato è stato attentamente valutato dagli uffici sulla base dei criteri illustrati nel seguito, rilevando anche l'apporto collaborativo di alcune osservazioni. Gli esiti sono stati classificati nel seguente modo:

- Accolta (A), quando si condivide la proposta, rientrando nei criteri assunti per l'elaborazione del Piano e non comportando modifiche sostanziali, o quando le modifiche risultino derivanti da norme e piani sovraordinati sopravvenuti od ancora la proposta evidenzia errori materiali o refusi;
- Parzialmente Accolta (PA), quando si condivide la proposta per la sola parte che rientra nei criteri di elaborazione del Piano, ovvero i principi espressi, ma non la eventuale modifica normativa o cartografica espressamente richiesta, od ancora non si condivide appieno quanto osservato e solo una parte dell'osservazione viene accolta producendo comunque una modifica normativa e o cartografica;
- Implicitamente Accolta (IA), quando la proposta riguarda aspetti normativi o cartografici già contemplati nel Piano adottato e pertanto non foriera di modifiche agli elaborati controdedotti;
- Respinta (R), quando non si condivide la proposta, non essendo coerente con i criteri assunti per l'elaborazione del Piano o questa comporta modifiche sostanziali od ancora risulti non legittima rispetto al quadro normativo sovraordinato a cui necessariamente il piano si conforma;
- Non Pertinente (NP), quando la proposta riguarda aspetti che non sono di competenza del Piano.

Del totale dei punti osservati, escludendo quelli non pertinenti (circa il 20 %) rispetto ai contenuti ed agli obblighi che la legge assegna al PTCP, quelli con esito positivo (proposte accolte, implicitamente accolte o parzialmente accolte) e quelli respinti si ripartiscono sostanzialmente in modo equo.

Punti esaminati per pertinenza		% sul totale
Punti osservati totali (escluse osserv. d'ufficio)	730	100%
Non pertinenti (NP)	145	20%
Pertinenti	585	80%

Proposte esaminabili per esito		% sul totale
IA, A, PA	284	49%
R	301	51%
Totale	585	100%

Di seguito si riporta il dettaglio dei punti osservati classificati in base all'esito delle controdeduzioni per categoria di proponente

	A/PA/IA		R		NP	
	val.assoluto	%	val.assoluto	%	val.assoluto	%
enti pubblici	131	64%	63	29%	15	7%
associazioni	65	30%	106	50%	42	20%
privati	51	25%	78	38%	76	37%
imprese	37	36%	54	52%	12	12%
totale	284	39%	301	41%	145	20%

Occorre ricordare che la stessa Amministrazione provinciale ha formulato un'osservazione d'ufficio contenente 60 punti osservati, e finalizzata ad apportare correzioni ad errori materiali, semplificazione dell'apparato normativo (norme ed allegati), modifiche ed integrazioni derivanti da provvedimenti legislativi sopravvenuti, ovvero modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale volte al miglioramento degli elaborati di piano.

Sono pertanto allegate alla presente relazione:

- le proposte di controdeduzioni alle riserve formulate dalla Regione Emilia Romagna con Del. di G.R. n. 292/2009 ai sensi dell'art. 27 della L.R. 20/00 in merito alla conformità del PTCP al PTR ed altri strumenti della pianificazione regionale, nonché alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione (sottoscritto con la Regione stessa in data 17 ottobre 2008);
- la schedatura delle osservazioni pervenute, ordinate per protocollo, articolate nei vari punti osservati (subalterni) e le relative proposte di controdeduzione.

Al fine di agevolare il confronto tra elaborati di piano adottati ed elaborati controdedotti le modifiche agli elaborati di testo (relazioni e norme) sono state così evidenziate:

- testo inserito: carattere nero sottolineato;
- testo eliminato: carattere nero barrato.

Per ciascun paragrafo/comma modificato è stata riportata una nota a piè di pagina con riferimento all'osservazione/riserva il cui accoglimento, anche parziale, ha comportato la modifica.

Per gli elaborati cartografici si è prodotta:

- la versione adottata con evidenziata la zona oggetto di osservazione tramite apposito riquadro e n. di protocollo-subalterno di riferimento;
- la proposta di controdeduzione con evidenziata la zona oggetto di modifica sempre tramite apposito riquadro e n. di protocollo-subalterno.

2. Le osservazioni e le proposte di controdeduzione

Di seguito sono evidenziate, per singole componenti del piano, le principali tematiche osservate e le relative proposte di controdeduzione. Si tratta di una selezione, pertanto non esaustiva delle richieste di modifiche ed integrazioni agli elaborati di piano e delle relative controdeduzioni proposte, rinviando, a tal fine, agli allegati alla presente.

Le sintesi delle osservazioni contenute negli allegati rappresentano un sunto degli effettivi contenuti delle osservazioni atto a facilitare l'individuazione degli argomenti osservati e che non sostituisce i documenti formalmente depositati e protocollati.

2.1 Ambiti di paesaggio

Le osservazioni pervenute, quasi esclusivamente da parte di Enti pubblici, riguardano precisazioni ed integrazioni relative alle schede di cui all'allegato NA1 "Schede gli ambiti di paesaggio e contesti di rilevanza paesaggistica" per l'Ambito n. 3 "Cuore del sistema matildico" e l'Ambito della Montagna, n. 7. E' pervenuta inoltre la richiesta del Comune di Toano di essere incluso nell'Ambito di paesaggio n. 3 "Cuore del sistema matildico", anziché nell'Ambito della Montagna. Le proposte sono accolte o parzialmente accolte.

Con osservazione d'ufficio, invece, si propone di chiarire le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 4 delle Norme nei PSC, indirizzando i Comuni a modalità di applicazione che prevedano la declinazione delle strategie d'ambito in politiche ed azioni locali ed il riconoscimento di contesti paesaggistici alla scala locale ai quali riferire la specificazione e l'articolazione di obiettivi di qualità ed indirizzi di valorizzazione. Riguardo allo stesso articolo, oltre alla correzione di alcuni refusi o imprecisioni, si propone di semplificare il comma 5, in considerazione delle disposizioni già contenute in altre parti delle Norme e di modificare il comma 8, precisando che in sede di Conferenza di Pianificazione, oltre ai Comuni contermini, dovranno essere coinvolti i Comuni appartenenti al medesimo Ambito di paesaggio laddove interessati dalla stesse strategie tematiche.

In merito, invece, alle schede dell'Allegato NA1, si propone di apportare alcune integrazioni/precisazioni per rendere maggiormente coerenti i contenuti ivi riportati con quelli degli altri elaborati di piano, anche solo dal punto di vista terminologico o relativamente al richiamo di specifiche previsioni di piano ad integrazione delle strategie tematiche, inerenti ad esempio:

- i riferimenti alle risorse archeologiche e storiche ed alla "riqualificazione di luoghi compromessi e degradati", gli indirizzi d'intervento inerenti il patrimonio edilizio di valore storico rispetto a quanto dettato dall'art. 50 delle norme di attuazione e dall'allegato 4 NA inerente gli interventi in territorio rurale, ecc.;

- per l'Ambito n.1 "Comunità del Po" la riqualificazione del porto turistico fluviale di Boretto (oggetto anche di riserva della Regione), per l'Ambito n.2 "Val D'Enza e Pianura occidentale" la previsione di potenziamento del trasporto pubblico lungo l'asse Ciano-Castelnovo Monti; per l'Ambito centrale, n. 5, la previsione di variante alla S.S. 63 e la sua connessione con la pedemontana.

Si apportano infine correzioni di errori di toponomastica, di individuazione di luoghi o elementi citati.

2.2 Rete ecologica, aree protette e siti di rete natura 2000

Le osservazioni pervenute riguardanti il progetto di Rete ecologica provinciale (art. 5, Allegato 3 NA e tav. P2) sono sostanzialmente frutto di un'interpretazione prettamente vincolistica della novità introdotta con il PTCP in tema di sostenibilità ambientale, in particolare in riferimento al contrasto alla "desertificazione" del territorio di pianura ed alle criticità legate alla frammentazione degli habitat per effetto dell'urbanizzazione e della dispersione insediativa. Di questo tenore sono sia

l'osservazione di un privato cittadino di Correggio, sia i Comuni di Correggio, San Martino in Rio e Rio Saliceto, sia infine le associazioni di categoria costituite in un raggruppamento comprendente Confagricoltura, CIA, Coldiretti, UGA.

Le osservazioni sono state parzialmente accolte spiegando lo spirito propositivo dell'art. 5 e della tav. P2, costituenti indirizzi e direttive alla pianificazione urbanistica comunale al fine di raggiungere un maggior livello di naturalità in aree carenti (come quelle di pianura), salvaguardare spazi aperti residuali ai fini del mantenimento di livelli adeguati di biodiversità e di garantire le coerenze ambientali di scala vasta, cui i piani comunali non possono rispondere in assenza di un documento di coordinamento provinciale. Si è provveduto inoltre a meglio chiarire i contenuti normativi e le direttive per le individuazioni delle reti ecologiche comunali (in particolare riguardo all'individuazione dei corridoi ecologici planiziali che possono essere modificati da parte dei comuni fatto salvo il mantenimento di alcune prestazioni di interesse sovracomunale), ed a correggere quei commi che potevano risultare in contrasto da un lato con le misure e gli incentivi del Piano di sviluppo rurale, dall'altro con interventi funzionali alle aziende agricole, anche richiesti da normative di settore, che non sono strettamente riconducibili agli interventi critici individuati nell'art. 5 o rispetto ai quali la compensazione richiesta dalle norme adottate è limitata (piccoli nuclei arboreo-arbustivi e recinzioni).

Con osservazione d'ufficio si è teso a precisare meglio gli interventi considerati ad impatto ambientale critico per la rete ecologica (comma 5, lett. d) punto 2), specificando che per opere di tipo lineare si intendono infrastrutture stradali e ferroviarie) e le compensazioni cui sono assoggettati (comma 5, lett. g) ed a migliorare l'applicabilità della norma relativa alla salvaguardia delle residue discontinuità del sistema insediativo (varchi).

Riguardo il sistema delle aree protette e dei siti di rete natura 2000 talune osservazioni hanno riguardato l'area di reperimento del Parco regionale del F. Secchia individuata nella Tav. P2, in corrispondenza del medesimo areale di cui al "Rapporto provinciale per il primo Programma Triennale Regionale per le Aree Protette", approvato con D.C.P. n. 150 del 13/12/2007, chiedendone la ridefinizione o lo stralcio.

Il criterio generale utilizzato nella valutazione non pertinente di tali, muove dall'evidenza di come tale individuazione non assuma carattere di perimetrazione del parco (la cui istituzione dovrà obbligatoriamente seguire i percorsi previsti per legge), ma sottenda, invece, un elemento spaziale classificato tra le categorie funzionali di tipo C ("Altre aree di rilevanza naturalistica riconosciute, segnalate e di progetto"), per le quali il piano prevede la possibilità di concorrere alla definizione degli elementi funzionali della REP.

La possibile perimetrazione dell'area protetta sarà oggetto di successivi approfondimenti, che terranno nella dovuta considerazione le problematiche territoriale e ambientali sollevate nelle osservazioni.

Occorre infine menzionare che nel luglio 2009 è stato approvato il Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000 (con Del. Assemblea legislativa n. 243 del 22 luglio 2009), che riporta per il territorio reggiano l'individuazione di un ambito di studio per l'istituzione di "un'area protetta del Fiume Secchia", non specificando quindi la tipologia di istituto (se parco regionale, riserva o paesaggio protetto). Si è provveduto dunque, come evidenziato nel cap. 2.13, all'adeguamento della previsione.

Le osservazioni d'ufficio hanno riguardato alcuni aspetti di precisazione delle norme finalizzati a:

- rendere più chiari i contenuti, correggendo alcune imprecisioni e richiamando, ove necessario, le leggi di riferimento nazionali e regionali in materia di aree naturali protette (commi 2, 3, 4, art. 88);
- introdurre specifiche normative inerenti l'istituzione, la pianificazione e la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti.

Anche con riguardo ai siti di rete natura 2000 (art. 89) si sono operate alcune precisazioni e correzioni di refusi, ad esempio al comma 4 si propone la modifica della frase inerente le valutazioni d'incidenza, per meglio chiarire la casistica cui piani, progetti ed interventi sono sottoposti ai sensi della legislazione regionale in materia.

2.3 Territorio rurale ed energie rinnovabili

Le osservazioni pervenute riguardanti la disciplina del territorio rurale (art. 6 ed Allegato 4 Norme di Attuazione) sono raggruppabili nelle seguenti categorie.

Numerose sono le richieste di chiarimento del combinato disposto fra l'art. 6 delle Norme ed i contenuti dell'Allegato 4. In particolare, in relazione a tali disposizioni, numerosi sono i soggetti che richiedono maggiore libertà di intervento edilizio in territorio rurale, in particolare per quanto riguarda la possibilità di recupero del patrimonio edilizio non più funzionale all'attività agricola e non recuperabile ad altri usi od incongruo, del quale si richiede la possibilità di demolizione e ricostruzione in sito. Gli osservanti di questa categoria sono diversi: Comuni, la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, le associazioni di categoria costituite in un raggruppamento comprendente Confagricoltura, CIA, Coldiretti, UGA, ed Ordini professionali.

Le controdeduzioni chiariscono il contenuto di indirizzo dell'Allegato 4 (per la parte che contiene disposizioni per gli interventi edilizi) che è stato oggetto di correzione di quelle disposizioni il cui tenore risultasse incongruente rispetto alla loro effettiva efficacia. Si è evidenziato che i contenuti dell'art. 6 rispondono ai principi, alle finalità ed alle disposizioni che la legge urbanistica regionale introduce riguardo alla pianificazione del territorio rurale, nonché agli obiettivi regionali, nazionali e comunitari riguardanti lo sviluppo rurale, come recepiti negli strumenti di governo del territorio e in quelli di programmazione di settore (PRSR e PRIP).

Con riguardo al recupero delle volumetrie di quegli edifici con caratteristiche tali da non consentire interventi di riuso, visto quanto disposto dall'art. A-21, comma 2, lettere c) ed e) della L.R. 20/00, facendo salvo il principio generale del trasferimento delle volumetriche in ambiti idonei all'edificazione, si è ritenuto comunque ragionevole, al fine di migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale del territorio rurale, ipotizzare la possibilità di demolizione dei manufatti incongrui (non al di sotto tuttavia di un volume di 1000 mc, dimensione ritenuta congrua con le possibilità di trasformazione evitando la sostituzione edilizia di edifici di esigua dimensione) e di recupero, quindi, di parte delle volumetrie nel contesto dell'insediamento rurale od in prossimità di piccoli aggregati edilizi (borgate, ecc.) nell'ambito del quale realizzare una sola unità abitativa aggiuntiva compatibile con le condizioni di sostenibilità previste dall'art. A-21, lett. e) della L.R. 20/2000, e non una molteplicità di alloggi ritenuti insostenibili in territorio rurale.

Pertanto le osservazioni a riguardo sono state parzialmente accolte.

Da segnalare anche l'osservazione del Comune di Reggio sui criteri per la delimitazione del territorio rurale che evidenzia discrepanze tra l'obiettivo del PTCP di valorizzazione e tutela del territorio agricolo e la norma che fa salvi i piccoli lotti ed i tessuti azzonati dai piani vigenti in territorio rurale. Su questo punto, anche alla luce di una riserva della Regione, si è provveduto ad rivedere la norma attribuendo ai comuni la facoltà di assoggettare tali situazioni ad una adeguata disciplina in coerenza con la collocazione in un contesto prevalentemente rurale.

Le osservazioni d'ufficio intervengono poi, al fine di migliorare la sintassi e precisare taluni aspetti puntuali delle norme. Nello specifico si è provveduto a raccordare maggiormente le disposizioni relative al riuso del patrimonio edilizio storico ed alle funzioni assegnate al PSC, al RUE ed al POC in materia con quanto disposto al titolo III della parte seconda delle Norme, dall'Allegato 7 delle Norme e dalla L.R. 20/2000; segnatamente si è precisato che spetta al PSC l'individuazione e la disciplina degli edifici di interesse storico architettonico (definendone usi ammissibili e categorie d'intervento) e la definizione di criteri, principi e modalità per la conservazione e riuso degli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale (sulla base di un quadro conoscitivo esteso a tutto il patrimonio edilizio di interesse storico).

Le osservazioni pervenute riguardanti la disciplina degli impianti energetici a fonti rinnovabili ricadenti in territorio rurale, sono riconducibili alle seguenti principali tipologie.

La prima, la più significativa, è costituita dalle osservazioni di EN.COR srl, Confcooperative, Comuni di Correggio, S. Martino in Rio e Rio Saliceto, Ordini Professionali, Associazioni di categoria, i quali sollevano obiezioni circa la titolarità del PTCP ad introdurre limitazioni di potenza o di estensione alle installazioni di impianti energetici in territorio rurale, nonché la conformità di un

"regime cautelativo" istituito dal PTCP al di fuori dal territorio urbanizzato rispetto alle vigenti norme statali di carattere incentivante.

In accoglimento di analoga riserva da parte della Regione si è optato per una modifica normativa dell'articolo 16, specie i commi dal 17 al 21, e per il conseguente stralcio di parte del paragrafo 7.4 dell'Allegato 5 NA, al fine di eliminare incongruenze fra le norme di PTCP e la legislazione vigente, pur facendo salvi i principi e la *ratio* della norma adottata, ovvero il mantenimento della prerogativa del Piano di contenere il consumo di suolo, specie se agricolo produttivo, e tutelare il paesaggio e l'equilibrio ecosistemico.

In particolare, sono state stralciate le limitazioni espresse in potenza elettrica installata facendo piuttosto riferimento alle condizioni di sostenibilità di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) della L.R. 20/2000, specificate per ciascuna fonte energetica. Rispetto agli impianti potenzialmente critici per il consumo di suolo produttivo agricolo, quale quelli fotovoltaici, si è mantenuta una soglia dimensionale massima, mantenendo comunque il criterio di evitare l'artificiosa frammentazione fondiaria, che possa togliere significato al suolo in quanto a produttività. Per contro, anche in ragione delle recenti integrazioni al quadro normativo operate dall'Agenzia delle Entrate e dal legislatore (legge 99/2009, circolare 6 luglio 2009 n.32/E dell'Agenzia delle Entrate) si sono ampliate le possibilità d'intervento per gli impianti promossi da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ove la produzione di energia si possa considerare connessa all'attività ordinaria ai sensi dei criteri e parametri stabiliti dall'Agenzia delle Entrate. Si sono infine integrati i casi in cui è ammissibile la realizzazione, sempre in territorio rurale, di parchi fotovoltaici contemplando tutti i casi di presenza di condizioni che abbiano compromesso significativamente la produttività agricola dei suoli.

Un'altra categoria di osservazioni, proposte da Enia Spa, Coop. Sociale Valle dei Cavalieri e Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, riguarda l'ammissibilità di impianti a fonti rinnovabili nella fascia montana del territorio provinciale. Le richieste riguardano in particolare la possibilità di sfruttamento anche al di sopra dei 1.200 m.slm della fonte energetica eolica, la cui disponibilità sul territorio provinciale è limitata ai crinali appenninici. La proposta di modifica delle norme è stata respinta, sentita anche la Regione, in quanto essa è in contrasto con l'art. 9 del PTPR riguardante la tutela del sistema dei crinali (come interpretato dalla Del. di G.R. n. 2131/2004), il quale per i territori al di sopra dei 1.200 m.slm. non prevede la possibilità di realizzare opere diverse da quelle indicate, come recepito all'art. 37 del PTCP.

Osservazioni di tenore opposto vengono dalle associazioni ambientaliste. I Circoli di Legambiente chiedono che il consumo di suolo dovuto alla realizzazione di campi fotovoltaici all'intorno delle aree produttive di livello sovracomunale sia preventivamente contemplato nella valutazione ambientale del piano, rinvenendo una possibile criticità legata, appunto, al consumo di suolo. In questo caso le osservazioni sono giudicate non pertinenti in quanto non spetta alla valsat del PTCP la valutazione degli impatti, ma par contro al livello pianificatorio o progettuale in cui tali interventi siano quanto meno dimensionati e localizzati. Il raggruppamento delle associazioni ambientaliste costituito da Amici della Terra, Enpa, Il Gabbiano, LIPU, Pro Natura, 5° Colle, Università verde, WWF, chiede invece di esplicitare il divieto di installazione di impianti eolici nelle zone di tutela paesaggistica ex artt. 42, 44, 45 e 50 NA. Le richieste sono state respinte in quanto si è già tenuto conto delle criticità evidenziate dagli osservanti e se ne è fornita una risposta normativa idonea a prevenirle, considerandole zone comunque sensibili ove gli interventi devono essere sottoposti ad una valutazione di compatibilità paesaggistica, in conformità con le vigenti leggi in materia e con le competenze del PTCP.

2.4 Sistema insediativo.

Diverse osservazioni dei comuni hanno riguardato la definizione delle soglie massime di consumo di suolo per fini edificatori (art. 7, comma 5): se da un lato si è riscontrata una generale condivisione del principio che sottende la norma stessa e della necessità di porre dei limiti quantitativi al consumo di suolo, dall'altro le richieste hanno riguardato incrementi delle soglie

assegnate dal PTCP. In minor misura i Comuni hanno chiesto chiarimenti sulle modalità di calcolo di dette quote (necessità di differenziare in relazione al ruolo gerarchico del comune; esplicitare il riferimento alle sole funzioni prevalentemente residenziali, stralcio od abbassamento della quota di computazione del residuo dei piani vigenti, ecc.). Da evidenziare altresì che una quota significativa di comuni non ha osservato sulle soglie di incremento.

Le controdeduzioni hanno evidenziato come dette quote rappresentino un limite al consumo di suolo che il PTCP assume in quanto obiettivo afferente agli interessi sovracomunali e pertanto campo di competenza dello strumento di pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 26, comma 2 L.R. 20/00 e come stabilito dalla recente legge regionale n. 6/2009. La definizione di una soglia massima di consumo di suolo quale incremento percentuale del territorio urbanizzato (definito dal Comune all'atto di elaborazione dello strumento urbanistico) consente ampliamenti proporzionali al rango del centro urbano ed alla possibile domanda abitativa generata dallo stesso, così come lo scomputo dei tessuti produttivi limita distorsioni che premierebbero Comuni con significative aree industriali in quanto la soglia è applicata alle sole funzioni residenziali.

Infine le soglie non possono che essere differenziate per ambiti che esulano dai confini amministrativi: ad esempio la quota del 3% è determinata da valutazioni in ordine alla limitata incidenza di tale urbanizzazione aggiuntiva sulla risorsa idrica sotterranea (zone di protezione delle acque sotterranee del territorio di pedecollina e pianura), pertanto dovutamente omogenea per la fascia territoriale considerata in relazione all'obiettivo, prevalente, di tutela di tale componente ambientale.

Se rispetto a tali temi si propone la conferma delle norme adottate, dall'altro si è valutato, anche alla luce del dibattito consiliare, di abbassare la soglia di computazione del residuo dei piani vigenti (dal 75% al 60%) ritenendo quest'ultima congrua a dimostrare un buon grado di attuazione del piano ed ampliando in questo modo i margini di operatività dei comuni in fase di predisposizione dei PSC.

In generale tali osservazioni sono pertanto state parzialmente accolte.

Nessuna osservazione ha richiesto la modifica delle regole per la localizzazione delle previsioni insediative (comma 3, art. 5), a tal riguardo si rinvia per contro alle riserve regionali.

Con riguardo alle previsioni insediative del Piano (poli funzionali, ambiti specializzati per attività produttive di interesse sovracomunale, spazi ed attrezzature di interesse pubblico di livello sovracomunale, ecc.), le osservazioni, poche a riguardo, hanno richiesto¹:

- il riconoscimento di nuovi poli funzionali (Rubiera, Montecchio, Cavriago);
- il riconoscimento di nuovi ambiti specializzati per attività produttive consolidati (Sant'Ilario) o di nuovo insediamento (privato);
- il riconoscimento di nuovi spazi ed attrezzature di interesse pubblico di livello sovracomunale (Casalgrande);
- parziali modifiche o chiarimenti rispetto alle disposizioni specifiche definite dal PTCP per i singoli poli ed ambiti (vocazioni funzionali, criteri di progettazione, limiti e condizionamenti derivanti dalla ValSAT).

Le richieste di inserimento di nuove previsioni sono state respinte, con motivazioni puntuali e circostanziate, in quanto generalmente riguardanti attrezzature ed insediamenti esistenti o previsti le cui caratteristiche urbanistiche e funzionali non rispondono ai criteri utilizzati dal piano e derivanti dalla L.R. 20/00. In altri casi (spazi ed attrezzature di interesse pubblico) le stesse norme consentono ai Comuni di proporre, in fase di elaborazione del PSC, tali previsioni, per cui si è rimandato a tale fase.

Per contro le richieste di chiarimento o di parziali modifiche delle disposizioni specifiche riguardanti, soprattutto, gli ambiti produttivi sono state generalmente accolte (integrazione alle funzioni insediabili), fatta eccezione per quelle richieste di eliminazione o di rinvio agli accordi territoriali dei limiti e condizionamenti definiti dal PTCP (Correggio e Reggio Emilia) anche in ragione delle relative riserve regionali.

Inoltre rispetto ad una richiesta di ampliamento dell'ambito produttivo consolidato di Mancasale a sud dell'autostrada tra il Villaggio Crostolo e l'area del casello autostradale (Reggio Emilia) si è evidenziato che per la particolare localizzazione tale area debba assumere vocazioni di carattere direzionale e, per quanto riguarda le funzioni produttive, debba ospitare imprese con funzioni

¹ Non sono qui considerate le osservazioni relative agli insediamenti commerciali.

altamente tecnologiche in coerenza con l'obiettivo, formale e funzionale, di fare assumere a quell'Ambito Territoriale una forte immagine di qualità per l'intera Provincia. In tal senso si ritiene più opportuno che tale ambito rappresenti il naturale sviluppo del polo funzionale n° 9 " Sistema Stazione Mediopadana - Nuovo Casello - Fiera".

Con riguardo alla disciplina delle aree specializzate per attività produttive di livello comunale (art. 12) sono state formulate poche osservazioni (Comuni di Albinea, Montecchio, Vezzano sul Crostolo, Castellarano) tese ad eliminare il limite del 50% agli ampliamenti ammessi della norme o, come nel caso di Castellarano e Montecchio alla richiesta di definizione di nuove zone industriali di livello comunale. Evidenziando che il limite massimo del 50 % è ritenuto congruo in quanto la definizione di un parametro quantitativo e la contiguità a tessuti produttivi esistenti rappresentano elementi che si ritengono equilibrati nel caso di ambiti produttivi di interesse comunale, ad anche in relazione alla precipua competenza assegnata dalla L.R. 6/2009 al PTCP in termini di definizione di soglie massime di consumo di suolo, tali richieste sono state respinte.

Altrettanto, le richieste di nuove zone industriali di livello comunale sono state respinte in quanto in contrasto con il progetto d'area vasta di riordino e razionalizzazione del sistema degli insediamenti produttivi che la Provincia si è data.

Per contro sono state accolte quelle osservazioni che hanno chiesto di soddisfare, con gli ampliamenti consentiti dall'art. 12 per gli insediamenti produttivi di scala comunale, anche le domande di rilocalizzazione di aziende insediate nel territorio del comune, non limitandosi quindi alle sole aziende insediate nella zona/ambito di cui si prospetta l'ampliamento ciò in un' ottica di riqualificazione dei tessuti esistenti.

Ulteriori osservazioni di enti pubblici, associazioni e privati hanno riguardato: la quota minima di edilizia residenziale sociale (art. 10) con la richiesta di esplicitare la possibilità di diminuzione (taluni comuni e le associazioni di categoria); la gerarchia dei centri urbani (Toano) o la necessità di partecipare alla stesura degli accordi territoriali (per le associazioni di categoria). Generalmente tali osservazioni sono state implicitamente accolte ovvero, come nel caso dell'edilizia residenziale sociale, già le norme (art. 10) contemplano la possibilità di riduzione previa concertazione o per ambito sovracomunale omogeneo o nel caso di PSC associato e sulla base di analisi più approfondite delle problematiche abitative locali.

Infine con osservazione d'ufficio sono stati eliminati refusi e precisati gli aspetti applicativi delle norme del titolo II della parte prima. Nello specifico si menzionano:

- la definizione delle cosiddette varianti " a bilancio zero" (comma 7, art. 5) che si intendono sempre ammesse, pertanto non incidenti sulle quote massime di consumo di suolo;
- la specificazione che la verifica del rispetto della quota avviene, in prima istanza, nell'ambito del procedimento di istruttoria da parte della Provincia dei POC;
- alcune precisazioni e limitate modifiche all'art. 9 relativamente ai concetti di dimensionamento e di capacità insediativa teorica ai fini della loro applicazione negli strumenti urbanistici comunali (commi 2,3,4);
- la semplificazione delle modalità attuative degli interventi relativi ai poli produttivi consolidati prevedendo il ricorso all'accordo territoriale di cui al comma 6 lett. a) art. 11, solo nei casi in cui sia espressamente previsto dalle Norme (ad es. poli del Distretto ceramico), in quanto è l'accordo territoriale attuativo e non quello di cui all'art. 15 c. 1 della L.R. 20/2000, lo strumento principale e strettamente necessario per l'attuazione effettiva dei disposti del PTCP riguardanti la progressiva trasformazione in aree ecologicamente attrezzate; così anche si è prevista la possibilità di sottoscrivere un unico accordo (accogliendo così anche l'osservazione di un comune a riguardo);
- all'art. 12 si provvede a specificare meglio il concetto di ampliamento di una zona/ambito specializzato per attività produttive di livello comunale.

Alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge regionale n. 6/2009 con l'art. A-14 bis "Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive" tese a semplificare e

velocizzare l'approvazione di progetti di sviluppo industriale che comportano variante allo strumento urbanistico, rafforzando al contempo il legame tra fabbisogni produttivi e politiche urbanistiche (principio già contenuto nell'art. 12 delle norme del PTCP adottato) si è provveduto a rendere maggiormente coerente tale articolo di PTCP con l'art. 14-bis della L.R. 20/2000:

- accentuando l'obiettivo di consentire ampliamenti solo in risposta a fabbisogni di aziende già insediate nel territorio urbanizzato;
- specificando che nel caso di ampliamenti di aziende già insediate in territorio urbanizzato le modalità attuative sono quelle previste dall'art. A-14-bis.

2.5 Insediamenti commerciali.

In riferimento alle riserve regionali e ad alcune delle osservazioni pervenute si è provveduto ad una rivisitazione dei relativi elaborati al fine di renderli congrui alle richieste accolte o parzialmente accolte; le modifiche hanno riguardato nello specifico il Quadro Conoscitivo, la Relazione di Piano nonché le Norme di Attuazione e relativo allegato 6.

I criteri di controdeduzione con riguardo alle riserve regionali ed alle osservazioni pervenute sono sintetizzabili come di seguito:

- a. Diniego alla richiesta di inserimento di nuove strutture commerciali di Livello A e B e all'eliminazione delle previsioni di cui alla Tabella 1 Allegato 6 NA.

Il procedimento di approvazione del PTCP è disciplinato dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e s.m., il quale stabilisce che il Piano adottato dal Consiglio Provinciale viene depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di avvenuta adozione. Possono formulare osservazioni e proposte gli enti ed organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle per la tutela degli interessi diffusi, i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni di Piano sono destinate a produrre effetti diretti. Essendo stato stipulato l'Accordo di Pianificazione tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, il Consiglio Provinciale potrà approvare il proprio PTCP solamente se avrà recepito integralmente le riserve regionali e se non avrà introdotto modifiche sostanziali al Piano adottato in accoglimento delle osservazioni presentate, le quali implicano una variazione delle attuali previsioni del Piano, giustificate e supportate dalle analisi effettuate nell'ambito del Quadro Conoscitivo ed un aggiornamento del documento di ValSAT, rendendo necessaria la revisione del Parere Motivato che la Regione ha espresso in merito alla valutazione ambientale del PTCP.

Stante quanto premesso, si evidenzia che le previsioni di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 6 delle Norme di Piano sono supportate da adeguate analisi di tipo territoriale, socio-economico e ambientale, che avvalorano lo scenario progettuale del Piano. Ulteriori previsioni debbono essere supportate e motivate da analoghe ed approfondite valutazioni, sia puntuali che a scala provinciale, proprie della fase di elaborazione dello scenario di Piano che tiene necessariamente conto dei pesi insediativi e funzionali tra loro interrelati.

Inoltre occorre rilevare che si è tenuto conto, nella fase propedeutica alla definizione dello scenario progettuale di Piano, degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla legislazione vigente.

Il disegno del nuovo Piano ha inteso dunque, sulla base di analisi puntuali sullo stato della rete commerciale esistente, dare effettiva risposta alla necessità di una adeguata concorrenza tra i diversi punti vendita sul territorio e di un idoneo livello di servizio per i fruitori. Le previsioni insediative garantiscono pertanto, se esaminate nel quadro complessivo dello scenario ipotizzato, tali obiettivi.

In tal senso dunque non si è ritenuto ipotizzabile né stralciare le previsioni adottate né introdurne di nuove, poiché tali modifiche sostanziali avrebbero generato delle disarmonie nel rapporto tra servizio commerciale e territorio. Tali non accoglimenti, tuttavia, non precludono la possibilità di insediare strutture di vendita, anche se non di rilevanza provinciale, ovvero quelle tipologie commerciali in grado di offrire livelli di servizio adeguati ai contesti urbani (livelli C e D delle norme di attuazione).

Peraltro occorre evidenziare che si è rafforzata ulteriormente la finalità generale del piano di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri storici, nei centri urbani e nelle località minori. A ciò dovrà contribuire l'attuazione delle previsioni inerenti la rete distributiva. Il Piano interpreta infatti la rete commerciale nella sua accezione più vasta di servizio, di settore economico legato anche alla valorizzazione e promozione dei prodotti del territorio reggiano, perseguendo la migliore integrazione con le altre reti economiche, sociali, culturali e ambientali. Tale interpretazione trova la propria applicazione nella zona nord di Reggio Emilia (polo funzionale), interfaccia e porta di accesso al centro storico del capoluogo ed al territorio provinciale, nodo delle eccellenze sociali, culturali, paesaggistiche, economiche rappresentative del percorso identitario del territorio reggiano.

- b. Chiarimenti in ordine alla definizione delle Grandi strutture di vendita di importanza locale e alle relative procedure autorizzatorie. Così come specificatamente richiesto dalla Regione e da alcuni degli osservanti, si è provveduto ad una riformulazione dell'articolo 18 comma 2, attraverso la quale si chiarisce che i Comuni, ai fini della rivitalizzazione commerciale nei centri storici e nelle aree urbane a rischio di desertificazione commerciale, attraverso Progetti di Valorizzazione Commerciale, possono prevedere, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, l'insediamento di "grandi strutture di vendita di importanza locale", nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti proporzionalmente alla consistenza demografica del comune interessato e attraverso la procedura della concertazione d'ambito distrettuale (livello C). Tali strutture non sono pianificate dal P.T.C.P. in termini di localizzazione, anche se quest'ultimo ne disciplina la diffusione e l'attuazione mediante uno specifico Range di variazione riportato all'articolo 25 comma 6, i cui contenuti sono supportati da adeguate analisi di tipo territoriale, socio-economico e ambientale, che ne hanno avvalorato l'ammissibilità nello scenario progettuale del Piano. Resta inteso che le procedure autorizzative di tali strutture sono quelle previste dalla vigente normativa regionale di settore per le grandi strutture di vendita e pertanto non di esclusiva competenza comunale.
- c. Rimodulazione del Range di Variazione. Preso atto delle riserve regionali e delle osservazioni pervenute in merito alla necessità di chiarimenti e ricalibrature del Range di Variazione previsto nel Piano adottato, sono state apportate le conseguenti modifiche, ispirate ai seguenti obiettivi:
- riarticolazione della nuova superficie di vendita prevista per gli insediamenti di livello A e B in riferimento ad un periodo che viene esteso a 15 anni (a sua volta suddiviso in tre differenti fasce temporali), coincidente col periodo di validità del PTCP;
 - riarticolazione della medesima superficie di vendita in riferimento ai sei Ambiti territoriali così come definiti all'articolo 17 delle NA;
 - da quanto esplicitato ai precedenti punti discende la volontà di garantire la gradualità di attuazione delle nuove previsioni di livello provinciale;
 - il monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni di Piano, da operarsi mediante un Osservatorio Provinciale del commercio quale strumento per il controllo dello sviluppo e della diffusione degli insediamenti commerciali sul territorio provinciale; sulla base delle risultanze ottenute, la Provincia potrà stabilire l'eventuale rimodulazione del Range di Variazione nell'ambito delle tre fasce temporali di riferimento o tra gli ambiti distrettuali stessi.

2.6 Sistema delle infrastrutture per la mobilità.

Le osservazioni pervenute relative al sistema delle infrastrutture per la mobilità sono state formulate quasi esclusivamente da enti pubblici territoriali e dalle associazioni ed ordini professionali, fatta eccezione per le richieste di revisione di tre previsioni da parte di cittadini singoli

od associati (bretella "Case Spadoni-Bosco", variante abitato di Fogliano e variante alla S.S. 63 tra Rivalta e la pedemontana).

Le osservazioni riguardano sia richieste di modifica del rango funzionale assegnato dal PTCP (Fabbrico, Montecchio), sia lo stralcio o la revisione di talune previsioni (Rubiera per Asse Orientale; S.S. 63 per Comune di Albinea, Provincia di Modena per bretella ferroviaria Dinazzano-Marzaglia) o il loro rimando a strumenti di settore (relativamente agli assi forti del TPL - comune di Reggio Emilia), sia infine l'aggiunta/integrazione di nuove previsioni (Correggio, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Montecchio, Castellarano, Cadelbosco, ecc.).

In quest'ultimo caso, fatta eccezione per i Comuni del correggese, si tratta, relativamente alla rete viaria, di inserimento di previsioni di by-pass di centri abitati implicitamente accolte in quanto possibilità già previste dalle norme di attuazione (art. 29 comma 8).

Negli altri casi (di modifiche strutturali dell'assetto di progetto) le richieste sono state generalmente respinte, sia perché non coerenti con i criteri utilizzati per la gerarchizzazione della maglia infrastrutturale di competenza del PTCP, sia perché non rispondenti alle funzioni assegnate alla maglia viaria di progetto dal PTCP stesso, od ancora perché non previste dai PTCP confinanti (come nel caso del prolungamento dell'asse orientale lungo la linea TAV in territorio modenese).

Nel caso della variante alla S.S. 63 Rivalta - pedemontana (osservata anche da privati associati) viene confermato l'assetto proposto dal PTCP adottato fondato sulla previsione di interventi di by-pass locali, atti a decongestionare in tempi rapidi e a costi contenuti l'attuale 63, e sulla previsione di un tracciato completamente in nuova sede da attuarsi nel medio-lungo termine e con costi di realizzazione più significativi quale soluzione strutturale del sistema complessivo esito di processi decisionali e ricognitivi da tempo consolidati.

Per quanto attiene alle osservazioni di privati surriferite queste, fatta eccezione per la bretella "Casa Spadoni - Bosco" sono state quindi respinte. In quest'ultimo caso si è proceduto alla modifica del rango funzionale del tracciato di cui all'osservazione, riproponendo l'assetto funzionale attuale. Ritenuto tuttavia necessario valutare la definizione di soluzioni per il miglioramento e la messa in sicurezza della SP 467R e delle sue connessioni principali si procederà altresì ad attivare un percorso di approfondimento da svolgersi attraverso al realizzazione di apposito studio di fattibilità, accogliendo le proposte in tal senso riportate nelle osservazioni, che valuterà sia la bretella in oggetto, che alternative di tracciato.

Le osservazioni d'ufficio riguardano, infine, principalmente il sistema portante del trasporto pubblico:

- precisando che l'individuazione degli assi forti di cui alla tav. P3a ha valore ideogrammatico, ovvero indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento dei tracciati e vincolante per quanto riguarda la prestazione /funzione svolta (collegamento tra polarità del sistema insediativo, a servizio di una direttrice specifica, ecc.);
- specificando che nei corridoi di salvaguardia infrastrutturale nonché nella fascia minima a lato della sede stradale di cui al comma 2 art. 30 i Comuni recepiscono le direttive del comma 6 art. 29 (salvaguardia dall'edificazione);
- si corregge un errore materiale nella tav. P3a e P3b relativo alla mancata visualizzazione nella stampa delle tavole di alcuni tratti degli assi forti del TPL (tra Gualtieri e Guastalla e tra Villanova di Reggiolo e Reggiolo);
- aggiungendo una direttiva (nuovo comma 5, art. 30) atta ad introdurre, negli strumenti urbanistici comunali, dispositivi normativi finalizzati a consentire lungo le linee del trasporto pubblico locale su gomma interventi di riqualificazione, nuova costruzione ed equipaggiamento di fermate;
- aggiungendo una disposizione (nuovo comma 6, art. 33) atta a salvaguardare gli ambiti rurali interclusi tra centri urbani e rete viaria di cui alla tav. P3a al fine di evitare inefficienze della rete infrastrutturale ed incompatibilità ambientali.

Tali disposizioni chiariscono meglio le norme adottate.

2.7 Beni paesaggistici, sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio e di specifico interesse naturalistico, risorse storiche e archeologiche.

Le osservazioni pervenute relative alla componente paesaggistica del Piano sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti categorie:

1. proposte di eliminazione di tutele o diminuzione dei limiti e condizionamenti normativi ad esse associati (soprattutto privati, imprese/cooperative ed alcuni Enti pubblici);
2. proposte di estensioni o aumenti del grado di tutela (soprattutto associazioni ambientaliste);
3. proposte di precisazioni nelle disposizioni normative o rappresentazioni cartografiche;
4. segnalazioni di errori materiali;
5. richieste di inserimento nel Piano di disposizioni assegnate per legge ad altri strumenti di pianificazione o procedure amministrative (soprattutto di competenza della pianificazione urbanistica comunale o regolamentate direttamente dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, presentate da Associazioni);
6. richieste di chiarimenti/considerazioni varie sulle disposizioni di Piano o sui criteri e metodologia adottati.

Per la numerosità delle osservazioni e dei punti osservati relativi a tale componente del Piano, circa la metà di tutti i punti osservati, i criteri sono di seguito illustrati attraverso una tabella illustrativa.

Occorre infine richiamare che le osservazioni inerenti la componente paesaggistica del PTCP e le relative proposte di controdeduzione sono state condivise anche da Regione Emilia Romagna, Soprintendenza per i Beni architettonici e il Paesaggio e Soprintendenza per i Beni Archeologici nell'ambito della seduta conclusiva del 10 marzo 2009, del gruppo di coordinamento e controllo di cui all'Accordo per l'aggiornamento della componente paesistica del PTCP sottoscritto il 3 ottobre 2007.

	categorie osservazioni					
	1 - proposte di eliminazione di tutele o diminuzione del loro grado	2 - proposte di estensioni o rafforzamenti di tutele	3 - proposte di precisazioni nelle disposizioni normative o rappresentazioni cartografiche	4 - segnalazioni di errori materiali	5 - richieste di inserimento nel PTCP di disposizioni per legge assegnate ad altri strumenti o procedure	6 - richieste di chiarimenti/considerazioni di varia natura
Controdeduzione						
Accolta (A)	<u>Accolta (A)</u> , quando si condivide la proposta, rientrando nei criteri assunti per l'elaborazione del Piano e non comportando modifiche sostanziali, o quando le modifiche risultino derivanti da norme e piani sovraordinati sopravvenuti od ancora la proposta evidenzi errori materiali o refusi;			Accolta (A)		
Parzialmente accolta (PA)	<u>Parzialmente Accolta (PA)</u> , quando si condivide la proposta per la sola parte che rientra nei criteri di elaborazione del Piano, ovvero i principi espressi, ma non la eventuale modifica normativa o cartografica espressamente richiesta, od ancora non si condivide appieno quanto osservato e solo una parte dell'osservazione viene accolta producendo comunque una modifica normativa e o cartografica;					
Implicitamente accolta (IA)	<u>Implicitamente Accolta (IA)</u> , quando la proposta riguarda aspetti normativi o cartografici già contemplati nel Piano adottato e pertanto non foriera di modifiche agli elaborati controdedotti;					
Respinta (R)	<u>Respinta (R)</u> , quando non si condivide la proposta, non essendo coerente con i criteri assunti per l'elaborazione del Piano o questa comporta modifiche sostanziale od ancora risulti non legittima rispetto al quadro normativo sovraordinato a cui necessariamente il piano si conforma;					
Non pertinente (NP)	<u>Non Pertinente (NP)</u> , quando la proposta riguarda aspetti che non sono di competenza del Piano.				Non pertinente (NP)	Non pertinente (NP)

Nello specifico le osservazioni hanno riguardato:

Beni paesaggistici

Le osservazioni pervenute sono poche, ma presentano una casistica piuttosto varia.

Con riferimento alle "aree di notevole interesse pubblico", le proposte sono quasi tutte non pertinenti e riguardano sostanzialmente:

- richiesta di chiarimenti o integrazioni specifiche relative alla "Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa";
- proposta di integrare la disciplina di Piano con varie prescrizioni che attengono altre procedure o strumenti;
- precisazioni riguardanti l'area di notevole interesse pubblico N. 19, relativa a Toano;
- raccomandazione di attivare la procedura per eliminare le incertezze di delimitazione delle aree.

L'unica proposta che si propone di accogliere è relativa all'introduzione di minime precisazioni nella scheda in merito alle azioni di conservazione e valorizzazione per l'area di Toano, presentata dallo stesso Comune.

Anche le osservazioni pervenute in merito ai Beni paesaggistici tutelati per legge sono perlopiù non pertinenti o respinte perché in contrasto con i criteri adottati nel Piano, in quanto riguardano la modifica delle modalità di individuazione di alcuni beni (come i "corsi d'acqua" e le "zone d'interesse archeologico") o della loro disciplina, confondendo competenze del PTCP con materia regolamentata direttamente dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Si propone, invece, di accogliere l'osservazione presentata dal Comune di Carpineti che segnala un errore materiale nell'individuazione di un corso d'acqua pubblico (tav. P4).

Con osservazione d'ufficio, invece, si propongono alcune integrazioni alle Appendici dell'Allegato QC5 del Quadro Conoscitivo ed all'Allegato NA2 delle Norme. Per quanto riguarda le "aree di notevole interesse pubblico" si propone di inserire alcuni riferimenti topografico-descrittivi che qualifichino le incongruenze ed imprecisioni rilevate nell'istruttoria sulla delimitazione (Appendice A2) ed alcune precisazioni di riferimento alle risorse storiche ed archeologiche nella parte descrittiva dell'analisi e sintesi interpretativa del paesaggio (appendice A3), da riprendere anche nelle schede di cui all'Allegato NA2. In merito all'Elenco delle Acque pubbliche (Appendice B), si propone di aggiungere la denominazione attuale dei corsi d'acqua, essendo in numerosi casi diversa da quella dell'elenco originale.

Sistema forestale e boschivo

Le osservazioni pervenute riguardanti il sistema forestale boschivo sono riconducibili a tre principali tipologie.

- La prima, la più significativa, è costituita dalle osservazioni che sollevano la necessità di una revisione normativa inerente la tutela del Sistema forestale boschivo derivante dal PTPR. Al riguardo, soprattutto per i territori collinari/montani, sono note le dinamiche di crescita dei boschi a causa dell'abbandono delle colture, e molti sono i soggetti che invocano un regime di tutela più flessibile, che consenta una più ampia gamma d'interventi nei territori interessati, al fine di migliorare la fruibilità delle aree naturali, di sviluppare le attività in territorio montano, di facilitare la manutenzione del bosco e la creazione di attività produttive sostenibili. Fra i soggetti che hanno sollevato questo tipo di richiesta ci sono ad esempio il Comune di Vezzano sul Crostolo e la Comunità Montana, la quale pone l'accento sull'urgente necessità di maggiore gestione dei boschi esistenti, viste le problematiche che interessano i territori montani, e sulla necessità di introdurre misure compensative per la manutenzione del bosco più che per l'imboschimento. Anche gli ordini professionali in forma associata sollecitano una maggiore liberalizzazione degli interventi nel bosco.

Pur condividendo in linea generale la necessità di revisione della norma regionale per una sua maggiore efficacia rispetto alle più recenti dinamiche ed alle esigenze ambientali e socio-economiche, la proposta di controdeduzione è negativa per quanto attiene alle proposte in

contrasto con la disciplina del piano sovraordinato (PTPR, si veda a tal riguardo la riserva regionale). Sono state, per contro, recepite le osservazioni pertinenti della Comunità montana inerenti indirizzi per una più corretta gestione del patrimonio forestale provinciale.

- Il gruppo più numeroso di osservazioni (18) sollecita modifiche di perimetro o di classificazione delle aree interessate da soprassuoli boschivi e rappresentate negli elaborati di piano (tav. P5a). La maggior parte di queste osservazioni propongono modifiche in sottrazione, inerenti suoli generalmente interessati da vegetazione arborea mista ad arbustiva in evoluzione, ovvero aree interessate da edificazione ed erroneamente incluse nei perimetri dei soprassuoli boschivi. I proponenti sono in maggioranza privati e in due casi Comuni: Quattro Castella e Vezzano s. C. Meno numerose sono invece le richieste di modifiche in addizione, proposte dalle associazioni ambientaliste su suoli generalmente interessati da vegetazione spontanea su terreni non più coltivati nelle aree periurbane del comune capoluogo.

Riguardo a queste osservazioni non si è ritenuto di norma corretto operare le modifiche richieste, sia in aggiunta che in sottrazione, non rilevandosi le condizioni di contraddizione rispetto al rilievo di Carta forestale operato preliminarmente alla adozione del PTCP, e redatto in stretta osservanza della definizione di legge (D.Lgs. 227/01) e secondo le norme metodologiche regionali. Sono state per contro accolte le richieste di modifica nei casi di evidenti errori materiali nel disegno o nell'attribuzione dei codici di classificazione delle aree forestali, talvolta coprenti aree edificate, o costituenti giardini di pertinenza di edifici storici o di abitazioni urbane, o suoli ad uso agricolo, i quali non costituiscono soprassuolo boschivo ai sensi di legge.

- Una terza categoria di osservazioni inerisce la metodologia di individuazione e rappresentazione delle aree forestali e, fra quelle, di quelle costituenti soprassuolo boschivo oggetto delle tutele di legge e della pianificazione paesaggistica vigente. Tali richieste, provenienti da associazioni ambientaliste ed Ordini Professionali, sono state considerate implicitamente accolte per quanto concerne le norme metodologiche che hanno sovrinteso alla redazione della carta forestale, in quanto frutto di una lettura parziale dei documenti di piano, e respinte nei casi di richieste al di fuori delle definizioni di legge, richiamate ai fini dell'individuazione dei soprassuoli boschivi.

Altri sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio e di specifico interesse naturalistico

Si tratta del gruppo più numeroso di osservazioni pervenute, che riguardano perlopiù richieste di modifiche cartografiche.

In merito alle individuazioni nella cartografia di progetto (tav. P5a) le numerose osservazioni pervenute rientrano sostanzialmente nelle seguenti casistiche:

- richieste di stralcio di aree dalle tutele, prevalentemente supportate da esigenze edificatorie, solo raramente da adeguate valutazioni paesaggistiche sullo stato dei luoghi (prevalentemente presentate da privati e da alcune imprese/cooperative);
- richieste di estensioni di tutele e/o di aumento del grado di tutela (prevalentemente presentate da Associazioni);
- richieste di modifica del tipo di zona di tutela e/o sua delimitazione (prevalentemente presentate da Enti pubblici).

Il numero maggiore di richieste rientra nei primi due casi.

La maggior parte delle proposte sono respinte, in quanto non coerenti con i criteri adottati nell'elaborazione del Piano o perché comportanti modifiche sostanziali non accoglibili in sede di controdeduzione. Sono state accolte o parzialmente accolte le proposte afferenti segnalazioni di errori materiali o refusi, perlopiù corrispondenti alle analoghe osservazioni d'ufficio (come tutele afferenti agli elementi del patrimonio geologico, Rete Natura 2000 ed Aree di riequilibrio ecologico, ex Parco regionale del Gigante, Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, aree edificate e/o agricole erroneamente incluse in "zone di tutela naturalistica"), oppure in cui sia dimostrata una più corretta delimitazione in congruenza con lo stato dei luoghi, per modeste porzioni perimetrali alle zone di tutela.

Relativamente alle richieste di estensioni di tutele va segnalato che la maggior parte di proposte denota una incompleta ed inesatta interpretazione delle tutele e relative disposizioni del Piano adottato.

In particolare si evidenziano alcune tipologie di proposte esemplificative e ricorrenti:

- si segnala la sussistenza di interesse paesaggistico su aree ormai pesantemente trasformate da interventi particolarmente impattanti e/o in buona parte urbanizzate e in corso di urbanizzazione, sulle quali le tutele paesaggistiche, per loro natura, non hanno alcuna efficacia;
- si vorrebbero ricondurre ad omogenea zonizzazione, perlopiù di "tutela naturalistica" di cui all'art. 44 delle Norme, tutte le vaste aree sottoposte ad altri strumenti di tutela (come siti di Rete Natura 2000 e Parco nazionale), senza la minima considerazione delle effettive diverse caratterizzazioni paesaggistiche ed ambientali dei luoghi (in alcuni casi, come per il Parco Nazionale già diversificate nello stesso atto istitutivo);
- si limitano le considerazioni a quanto è rappresentato nella sola tavola P5a, dimenticando che l'individuazione dei boschi, la cui tutela è una delle più "forti" della nostra pianificazione paesaggistica regionale è contenuta nella tav. P5b e che alcuni elementi di non minor interesse (calanchi e crinali) sono evidenziati nella tav. 1 "Elementi fisico-geomorfologici" dell'Allegato QC6. La completa individuazione di sistemi, zone ed elementi tutelati ai sensi del Titolo II della Parte seconda delle Norme si ha solo dalle tre tavole sopra ricordate, come è segnato nella Relazione di Piano, cap. 5.2. Inoltre, si sottovaluta che notevoli limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso derivano dall'instabilità dei terreni (tav. P6), dal rischio idraulico (tav. P7), dalla necessità di tutelare la risorsa idrica sotterranea (tav. P10), ecc. e quanto la completa attuazione delle disposizioni della pianificazione paesaggistica sia rilevabile solo nella sua applicazione nei piani urbanistici comunali. In merito si ricorda che alcune disposizioni demandano, per loro natura, agli approfondimenti alla scala locale, in cui vanno tenute in debito conto anche le disposizioni riguardanti gli "ambiti agricoli" disciplinati dalla L.R. 20/2000 e rappresentati, a scala territoriale nella tav. P3.

Infine, alcune ulteriori richieste presentate dalle Associazioni, evidentemente tutte non pertinenti, chiedono che il PTCP disciplini disposizioni regolamentate direttamente dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o di competenza di altri Enti, strumenti o procedure secondo quanto disposto dalla vigente legislazione regionale (come nel caso dei "geositi" o la richiesta di integrazioni normative con specifici abachi).

Poche sono le osservazioni pervenute da parte di altri soggetti riguardanti integrazioni/precisazioni di specifici commi o articoli delle Norme. Attentamente valutate in base alle disposizioni del PTPR e della L.R. 20/2000, si è limitato l'accoglimento alle sole coerenti con gli strumenti sovraordinati e con le specificazioni contemplate nel Piano adottato.

Con osservazione d'ufficio si rileva la necessità di eliminare alcuni errori materiali nella cartografia ed alcuni refusi nelle Norme. In merito alle integrazioni normative, oltre a rendere più chiare alcune disposizioni, si evidenzia la proposta di inserire nell'art. 43 disposizioni specifiche riguardanti gli "elementi del patrimonio geologico" recependo la L.R. 9/2006.

Per quanto attiene i più significativi errori materiali nella tavola P5a si segnala:

- inserimento di alcune tutele su aree di ridotte estensioni, generalmente già sottoposte a discipline di conservazione e valorizzazione "speciali", afferenti "elementi del patrimonio geologico", come la "sabbionara di Nigone" (Ramiseto) o le "Salse di Regnano" (Viano), o Siti di Rete Natura 2000 e Aree di riequilibrio ecologico, come il Fontanile dell'Ariolo (Comune di Reggio Emilia) o l'area a sud di Succiso, già interessata dall'ex Parco regionale del Gigante, da sottoporre a "zona di tutela naturalistica", art. 44 e/o "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale", art. 42;
- alcune minime correzioni di delimitazioni di aree sottoposte a "Zone di tutela naturalistica", art. 44, per escludere alcune porzioni marginali, erroneamente intercluse, caratterizzate da edifici ed aree ad essi pertinenti e/o conduzione agricola dei terreni.

Infine, essendo pervenuto da parte del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano in data 22 febbraio 2009, un perimetro informatizzato (comprensivo di adeguata zonizzazione interna) disegnato a scala di maggior dettaglio rispetto a quello disponibile durante l'elaborazione del Piano adottato (disegnato per una scala 1:50.000), si è proceduto tramite osservazione d'ufficio ad

apportare minimi aggiustamenti alle tutele ad esso relative, in parte art. 44 in parte art. 42. In questo modo si eliminano ulteriori errori materiali rilevati nelle aree di confine o di cambio di zonizzazione interna al Parco medesimo.

Risorse storiche e archeologiche

Le osservazioni pervenute non sono numerose, ma anche su questo tema presentano una casistica piuttosto varia. Molte osservazioni denotano una incompleta ed inesatta interpretazione del progetto di Piano e delle vigenti disposizioni in materia di pianificazione paesaggistica (PTPR e L.R. 20/2000), specificate e precisate dal PTCP adottato. Pertanto, la maggior parte delle proposte sono respinte o valutate non pertinenti.

In merito alle individuazioni nella cartografia di progetto (tav. P5a) le proposte riguardano sia richieste di integrazioni o implementazioni, sia di stralci o ridelimitazioni. Le proposte, attentamente valutate in modo analitico, sono state accolte o accolte parzialmente quando riguardano modeste richieste di stralcio supportate da adeguata motivazione o segnalazione di alcuni errori materiali (come nel caso della perimetrazione del sito archeologico di Luceria) e respinte, sia nel caso di implementazioni che di stralci, nel caso in cui non rientrino nei criteri di individuazione e delimitazione adottati nell'elaborazione del Piano.

Anche le poche osservazioni pervenute riguardanti l'aspetto normativo, sostanzialmente tutte respinte, propongono integrazioni in contrasto con la pianificazione paesistica regionale, specificata nel PTCP, inoltre alcune, evidentemente non pertinenti, chiedono che il PTCP disciplini disposizioni regolamentate direttamente dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e di competenza di altri Enti, strumenti o procedure.

Con osservazione d'ufficio si rileva la necessità di eliminare alcuni errori materiali nella cartografia (specie riguardo alla viabilità storica o nel caso dei siti archeologici di Bagnolo e Luceria, come già rilevato da osservazioni, e Castelnovo Monti) ed alcuni refusi nelle Norme, oltre a chiarire l'applicazione di alcune disposizioni. In particolare, si propone di specificare modalità e condizioni per il recupero di volumi incongrui o di disturbo presenti all'interno delle "strutture insediative territoriali storiche non urbane" (art. 50) e per attivare progetti di valorizzazione che prevedano funzioni di rilevanza collettiva e sovracomunale.

Inoltre, si propone di precisare i contenuti della disciplina del sistema insediativo storico negli strumenti di urbanistici comunali (Allegato NA7) per coerenza con le modifiche apportate all' art. 50 e con la L.R. 20/2000 che attribuisce al PSC la sola individuazione e disciplina degli edifici di interesse storico-architettonico.

2.8 Rischio idrogeologico, idraulico e sismico

Le osservazioni al piano giunte da privati hanno riguardato soprattutto gli elaborati cartografici relativi all'Inventario del Dissesto (QC6 - tav. 2 e P6) e alle Fasce Fluviali (QC 6 - tav. 5 e P7).

Queste proposte sono state valutate sulla base degli studi allegati, in accordo con quanto previsto dalla DGR 126/02, e del contesto idrogeologico considerato.

Gran parte di queste non sono state accolte in quanto le richieste di modifica non sono state supportate da idonea relazione geologica o idraulica.

Le modifiche accolte nelle tavole relative alla delimitazione delle Fasce Fluviali (QC 6 - tav. 5 e P7) sono state apportate soprattutto per ratificare alcuni errori di campitura delle linee, anche mediante l'appoggio a elementi fisici del territorio, come previsto dal PAI stesso e dalla direttive regionali che riguardano le modalità di adeguamento al Piano di bacino (DGR 126/2004).

Le modifiche più rilevanti riguardano l'inserimento della "Fascia B di progetto" in sponda sinistra e destra del Torrente Crostolo a Vezzano s/C, a seguito di osservazione da parte del Comune stesso e della presentazione del progetto di opere di difesa spondale, validato dal competente

Servizio Tecnico dei Bacini affluenti del Po. Infine, la di riduzione della "Fascia B" del Fiume Secchia in comune di Casalgrande, accolte a seguito della presentazione di idonei studi idraulici, redatti ai sensi della Direttiva PAI.

Le modifiche di maggior rilievo alle cartografie dell'Inventario del Dissesto (QC6 - tav. 2 e P6) sono state eseguite in corrispondenza di due poli estrattivi nei comuni di Carpineti e di Castellarano. In queste zone è stato necessario un aggiornamento dei perimetri di frana derivanti dall'originaria "Carta Inventario del Dissesto della Regione Emilia Romagna", a seguito della continua attività estrattiva pregressa che ha modificato sia i perimetri sia lo stato di attività di alcuni fenomeni gravitativi, in certi casi fisicamente risistemati o asportati.

Le ulteriori modifiche accolte riguardano alcune piccole variazioni di perimetri di frana o di depositi alluvionali terrazzati che non modificano il quadro generale dei dissesti dell'ambito collina-montagna.

Le osservazioni formulate da altri Enti pubblici hanno riguardato soprattutto la parte relativa alle Norme di attuazione (titoli IV e V parte seconda delle Norme). Con riguardo a ciò non sono state accolte modifiche che potessero rendere la norma meno cautelativa del piano adottato con riferimento alle aree in dissesto, in particolar modo quelli attivi, e per le aree delimitate dalle Fasce Fluviali.

Le osservazioni d'ufficio, in questo caso, sono state dettate da:

- la correzione di errori di stampa, di sovrapposizione di strati cartografici e di scelta dei colori che potevano rendere difficile la lettura delle cartografie (modifiche che saranno apportate in sede di edizione del piano per la pubblicazione).

- la necessità di aggiornare la Tavola 12 dell'Allegato 6 al Quadro Conoscitivo con l'inserimento, fra i nodi critici, del ponte della SP62R sul Torrente Enza che, in occasione degli eventi di piena nei mesi di Novembre-Dicembre 2008 e inverno 2009, ha ripetutamente causato situazioni di rischio a causa della ridotta luce delle campate, che non consente il transito della piena duecentennale di riferimento.

Nell'ambito degli interventi di difesa idraulica previsti dalla "Fascia B di progetto", oltre all'aggiunta in cartografia del tratto di "fascia B di progetto" sul T.Crostolo a Vezzano, proposto da Comune e privati, sono state redatte, per la Relazione di Piano, monografie comprensive di profilo sintetico descrittivo, interventi di riassetto idrogeologico programmati, norme transitorie e cartografia di dettaglio dell'area.

Nell'art. 75 delle Norme (rischio sismico) è stata rivista la definizione di una classe di terreno e le sue conseguenti ricadute in termini di indagini geologiche da eseguire; questa osservazione non ha comportato modifiche alle tavole di progetto, ma solo in Relazione di QC.

Sono poi stati inseriti alcuni suggerimenti promossi dall'Autorità di Bacino per il raggiungimento dell'intesa che permetterà al PTCP di assumere il valore di Piano di Bacino.

Questi, che hanno riguardato soprattutto la Relazione Generale di Piano e le Norme di Attuazione, sono riassumibili in una richiesta di maggior chiarezza degli obiettivi del piano per il raggiungimento della sicurezza idraulica dei territori e, al contempo, la conservazione della qualità del paesaggio fluviale.

E' da evidenziare infine che le proposte di controdeduzione relative ai dissesti ed alle fasce fluviali sono state approvate dalla G.P. con deliberazione n. 118 del 14 aprile 2009 e condivise con l'Autorità di Bacino del Fiume Po e la Regione Emilia Romagna ai fini dell'espressione dell'intesa di cui all'art. 21 della L.R. 20/2000 (il nuovo PTCP assumerà il valore e gli effetti del PAI).

2.9 Risorsa idrica

Le osservazioni presentate sono riconducibili sostanzialmente a due tematiche: sono state presentate richieste di riconsiderazione/riperimetrazione/inserimento relative ai bacini di accumulo individuati nel piano e sono state proposte modifiche relative ai criteri di formazione del previsto

"Programma bacini di accumulo a basso impatto ambientale" (strumento attuativo della corrispondente misura) e alla definizione della eventuale ripartizione dei costi di realizzazione dei bacini stessi, qualora individuati in corrispondenza di cave autorizzate e/o di previsioni estrattive.

Riguardo il primo tema, il criterio generale utilizzato nella proposta di controdeduzione ha condotto al respingimento di tutte le osservazioni: si è infatti ritenuto che le richieste vadano più opportunamente valutate nell'ambito del previsto programma attuativo, che definirà le condizioni tecnico-ambientali-territoriali e le opportunità temporali per l'attuazione della misura. Tale programma verrà definito avvalendosi di apposita concertazione e cooperazione con tutti i soggetti interessati, comprese le comunità locali, fornirà gli indirizzi e requisiti dei bacini e ne recepirà, specificandone le perimetrazioni, le localizzazioni, sulla base di approfondimenti conoscitivi, qualora necessari, e di criteri riconducibili alle condizioni ambientali-territoriali, localizzative, progettuali e temporali elencate nell'All. 10 alle NA del piano.

Per quanto concerne, invece, il secondo tema affrontato nelle osservazioni, sono state accolte quelle modifiche apportanti un effettivo miglioramento nella definizione di contenuti comunque già espressi nel piano, alcune delle quali, peraltro, coincidenti, nella sostanza, con quanto già proposto in sede di osservazioni d'ufficio.

Una ulteriore osservazione si riferisce, più in generale, all'utilizzo di accumuli idrici anche a fini energetici, senza fare ulteriore ricorso alle falde; evidenzia la contemporaneità di fabbisogni per i diversi usi e il DMV e, infine, richiama i valori del deficit idrico esprimendo la necessità di riportarne le stime "alla fonte". Si forniscono i relativi chiarimenti, anche riferendosi a sostanziali approfondimenti condotti pur entro la metodologia prevista dal PTA.

Va, infine, evidenziato che successivamente all'adozione del piano si è costituito un tavolo tecnico di concertazione, al quale sono stati chiamati a partecipare i soggetti a vario titolo interessati, con la finalità di coinvolgere i soggetti stessi nelle necessarie ulteriori attività conoscitive propedeutiche all'attuazione della misura "Bacini di accumulo a basso impatto ambientale". Nell'ambito di tali attività troveranno compimento anche gli approfondimenti relativi all'eventuale individuazione di invasi appenninici, così come previsto nell'All. 10 alle NA del piano (cfr. "invasi di tipo D"); peraltro attraverso una osservazione d'ufficio sono stati meglio esplicitati obiettivi e criteri di valutazione delle proposte di invasi di tale tipo.

Proprio per permettere di tenere nella dovuta considerazione gli approfondimenti in atto, si è proceduto con osservazione d'ufficio a modeste integrazioni e/o miglioramenti di carattere espositivo, sia a livello normativo che nella relazione di piano.

Sempre attraverso osservazione d'ufficio è stata introdotta una nuova azione nell'ambito della misura per la valorizzazione del torrente Crostolo. Dalle interlocuzioni nel frattempo intercorse fra la Provincia e gli Enti competenti è infatti emersa la possibilità di utilizzo della cassa di espansione del Torrente Crostolo per l'accumulo di risorse idriche e possibili rilasci durante i periodi di scarsi o assenti deflussi idrici. Si è pertanto inserita tale azione per il mantenimento del DMV a fini ambientali tra quelle previste per le misure di valorizzazione del Torrente Crostolo, prevedendo inoltre il necessario preventivo percorso di approfondimento conoscitivo e valutativo per la sua attuazione.

2.10 Altri temi

Inquinamento elettromagnetico

L'adeguamento al recente DM 29/5/2008 da parte della Regione, con conseguente abrogazione degli articoli della direttiva attuativa della L.R. 30/2000 riguardanti le linee elettriche, ha comportato modifiche alla cartografia (P11, QC12), alle Norme ed alle Relazioni di Piano e di Quadro Conoscitivo. In sintesi la fascia di rispetto delle linee elettriche, in attesa della nuova ridelimitazione ad opera degli enti gestori, viene temporaneamente sostituita da una fascia laterale di attenzione.

Riguardo al tema delle reti elettriche, la sezione 201NO delle tavole P11 e QC12 è stata aggiornata col tracciato della nuova linea ad alta tensione Correggio-Carpi, recentemente

approvata, mentre è stato stralciato dalla tav. P3a il corridoio di fattibilità di un nuovo elettrodotto in comune di Canossa, il cui ambito interferiva parzialmente con il perimetro del SIC di Campotrera.

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Per quanto riguarda gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, si è concluso il 26/2/2009 l'iter procedurale della valutazione della Scheda Tecnica presentata dalla Scat Punti Vendita, che ha comportato un aggiornamento dei perimetri della aree di danno e dei dati sugli eventi incidentali considerati per questo stabilimento.

E' stata inoltre operata una selezione sull'elenco delle aziende a Rischio, e quindi sul numero delle schede riportate nel P12, eliminando quelle per la cui Scheda tecnica o per il cui Rapporto di Sicurezza non è stato ancora espresso parere dai competenti organi tecnici. Sono stati inoltre esclusi dall'elenco gli Stabilimenti non ancora realizzati.

Con osservazione d'ufficio è stato precisato, relativamente alle zone escluse all'insediamento di nuovi stabilimenti RIR (Allegato 12 NA), che nel caso dei "dossi" attraverso uno studio approfondito dei terreni e la valutazione della natura litologica degli stessi è possibile stabilirne il rischio effettivo di interferenza con gli stabilimenti RIR e quindi l'inserimento o meno tra le zone escluse.

Inquinamento luminoso

Con osservazione d'ufficio, ai sensi della L.R. 19/2003, è stata rappresentata nella tav. P2 la zona di protezione dall'inquinamento luminoso dell'osservatorio astronomico di Scandiano a seguito della conclusione dell'iter istitutivo previsto per legge.

Gestione dei rifiuti

Le osservazioni a riguardo, formulate da associazioni di categoria ed ordini professionali, chiedono al PTCP di:

- aggiornare il quadro conoscitivo di settore e definire disposizioni inerenti lo sviluppo delle dotazioni impiantistiche, competenze attribuite per legge al PPGR. Per tali ragioni le osservazioni sono state valutate non pertinenti;
- estendere la delimitazione delle zone non idonee di cui alla tav. P13 a tutte le zone di tutela di cui alla parte seconda delle NA in modo generalizzato. In questo caso tale richiesta non è stata accolta in quanto non conforme alla legislazione vigente che disciplina l'individuazione delle zone non idonee.

Peraltra la tav. P13 "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti" sarà aggiornata a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate ai sistemi, zone ed elementi della tutela paesistica ed ambientale descritte in precedenza. Tale aggiornamento sarà effettuato in sede di edizione del piano per la pubblicazione, trattandosi di una meccanica sovrapposizione cartografica secondo la legenda della tavola stessa.

Attività estrattive

Le osservazioni volte a modificare i disposti di cui all'art. 104 delle norme "Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive e agli impianti di lavorazione degli inerti" o, comunque, a modificare le limitazioni o i condizionamenti all'esercizio delle attività estrattive e agli impianti di lavorazioni degli inerti sono state tendenzialmente respinte; la norma di piano, infatti, riguarda sostanzialmente il recepimento di vincoli e/o disposizioni di piani sovraordinati e normative di settore, non modificabili dal PTCP.

Altre osservazioni, riguardanti prevalentemente il rapporto tra disciplina delle attività estrattive s.l. e altre discipline specifiche (es. rifiuti, acque sotterranee), sono state valutate come implicitamente accolte (qualora riguardanti aspetti normativi già compiutamente risolti nel piano) o non pertinenti (quando riferite ad aspetti che esulano dalle competenze del PTCP).

Le disposizioni dell'art. 104 sono state, infine, integrate con osservazioni d'ufficio al fine definire con maggiore chiarezza le possibili sinergie tra la disciplina di settore e gli obiettivi strategici del

piano, evitare possibili dubbi interpretativi ed esplicitare maggiormente le ricadute di altre normative di settore sulla regolamentazione delle attività estrattive.

Disposizioni transitorie e di salvaguardia

Alcune osservazioni di enti pubblici ed associazioni di categoria hanno formulato osservazioni a riguardo specie con riferimento alla richiesta di fare salvi anche i PUA in itinere o di fare salvi anche i piani adottati sulla base delle determinazioni conclusive della conferenza di pianificazione (Comune di Reggio E.). Tali richieste sono state respinte in quanto non conformi alla L.R. 20/00 ed agli orientamenti giurisprudenziali in materia. L'art. 106 è stato poi migliorato nella struttura, con osservazione d'ufficio, facilitandone la lettura ed applicazione.

2.11 Altre modifiche alle Norme di attuazione

Si è ritenuto opportuno operare infine uno snellimento del testo normativo, parte prima e parte seconda, al fine di facilitarne la lettura e comprensione, nonché una più agevole applicazione da parte dei Comuni e dei vari soggetti interessati, secondo i seguenti criteri:

- semplificazione di tutti i commi contenenti proposizioni aventi valore di obiettivo, contenenti altresì obiettivi programmatici per ambiti o singoli beni e componenti dei sistemi naturali ed antropici, che verranno per contro compiutamente esplicitati nella Relazione generale di Piano o in allegato alle norme;
- snellimento dei periodi non aventi carattere normativo, ma tesi solamente a giustificare ed argomentare le disposizioni normative;
- eliminazione di tutti i richiami a provvedimenti legislativi comunitari, nazionali e regionali quando questi sono da intendersi dovuti, e pertanto implicitamente richiamati, fatta eccezione per i casi in cui tale riferimento sia strettamente necessario per una più agevole comprensione della norma;
- ricorso ad acronimi e codifiche per il richiamo di allegati alle norme, elaborati di quadro conoscitivo, tavole, ecc.;
- inserimento di una decodifica degli acronimi utilizzati;
- revisione della formattazione del testo normativo;
- eliminazione di tutti i refusi ed errori materiali.

2.12 Valutazione ambientale del piano

Il Rapporto ambientale è stato oggetto di osservazioni quasi esclusivamente ad opera di privati singoli ed associazioni di tutela degli interessi diffusi, poche le osservazioni di comuni (Correggio, Montecchio...). Le osservazioni formulate hanno riguardato l'evidenziazione di carenze nelle valutazioni di talune previsioni di piano (e segnatamente con riguardo all'ambito specializzato per attività produttive di sviluppo di Canossa ed alla previsione del corridoio di fattibilità di una linea di AT a servizio del polo produttivo), richiedendo maggiori approfondimenti dei possibili effetti ambientali od anche subordinando l'attuazione della previsioni a valutazione d'impatto ambientale. Tali osservazioni sono state accolte relativamente alla previsione del corridoio di fattibilità dell'elettrodotto di AT in comune di Canossa in quanto tale previsione è stata stralciata, o giudicate generalmente non pertinenti per gli altri aspetti in quanto non congruenti con il livello di valutazione proprio del piano territoriale. Si rinvia inoltre alla Dichiarazione di sintesi parte integrante del piano.

2.13 Modifiche a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 6/2009 e della L.R. n. 23/2009

La Legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio", approvata dall'Assemblea legislativa il 30 giugno 2009, riforma la normativa regionale in materia di governo del territorio, oltre che contenere le norme per l'applicazione dell'Intesa tra Stato, Regione ed Enti locali sottoscritta il 1 aprile scorso, nota come 'Piano casa', finalizzata al rilancio dell'attività edilizia.

La legge è pubblicata sul BUR n. 116 del 7 luglio 2009 ed è entrata in vigore il 22 Luglio pertanto in fase di adozione del PTCP.

A seguito dell'entrata in vigore di tale legge si rendono necessarie le seguenti, limitate, modifiche alle norme di attuazione del PTCP che non è stato possibile, per ragioni temporali, inserire con osservazione d'ufficio o mediante riserva della Regione Emilia Romagna (le riserve sono state infatti deliberate il 13 marzo 2009 con Del. G.R. n. 292):

- all'art. 3 l'elenco elaborati del PTCP viene integrato con i documenti conclusivi della procedura di valutazione ambientale previsti dall'art. 5, comma 2 della L.R. 20/00 modificato dalla L.R. 6/2009, ovvero la dichiarazione di sintesi e le misure di monitoraggio quali elaborati parte integrante del piano (nonché la valutazione di incidenza che ai sensi della L.R. 7/2004 deve essere prodotta prima dell'approvazione sulla base dello studio di incidenza già allegato al piano adottato);

- all'art. 6, comma 3, lett. f, si elimina la dicitura "specificata" in quanto la Legge 6/2009 ha previsto che il RUE, in ordine alla disciplina degli interventi edilizi in territorio rurale, contiene la disciplina generale e solo per parti del territorio specificatamente individuate dal PSC la disciplina particolareggiata;

- all'art. 6, comma 3, lett. h si modifica la disposizione relativa al riuso a fini residenziali degli edifici non storici con originaria funzione abitativa, specificando la possibilità di prevedere incentivi secondo quanto previsto dall'art. 7-ter della L.R. 20/2000 per attuare gli interventi migliorativi sul piano architettonico, tecnologico e dell'inserimento paesaggistico di tale patrimonio edilizio esistente generalmente di bassa qualità, già richiesti dalla norma adottata;

- all'art. 9 comma 1 si precisa la natura del PSC, quale piano non conformativo del diritto di proprietà, come sancito dal comma 1 dell'art. 28 della L.R. 20/2000 modificato dalla L.R. 6/2009;

- si integra l'art. 12, commi 2 e 3 precisando taluni aspetti procedurali in coerenza con il nuovo dettato normativo di cui all'art. 48 della L.R. 6/2009 che introduce un nuovo articolo A-14 bis alla L.R. 20/2000 e sottolineando maggiormente l'obiettivo di consentire ampliamenti solo in risposta a fabbisogni di aziende già insediate nel territorio urbanizzato;

- in generale si modificano taluni commi (ad. es. art. 7, comma 9, art. 11, comma 7, art. 13 comma 10, art. 19 comma 1) che richiedono specifici adempimenti procedurali o di tipo progettuale, da condursi in sede di Conferenza di pianificazione a fronte delle modifiche introdotte dalla L.R. 6/2009 tese a ridurre la durata delle Conferenze di pianificazione entro un limite massimo di 90 giorni e pertanto rendendo difficilmente praticabili tali attività (che saranno comunque da effettuarsi nell'ambito di elaborazione del PSC);

- si modifica l'art. 103 relativo alla valutazione ambientale ed al monitoraggio del PTCP, per quelle parti che erano state inserite proprio in assenza di una specifica disciplina di recepimento della normativa nazionale in materia di valutazione ambientale dei piani territoriali ed urbanistici, carenza oggi colmata dalle modifiche apportate all'art. 5 della L.R. 20/2000;

- si integrano gli indirizzi per l'elaborazione del piano urbanistico comunale contenuti nell'Allegato 5 NA sulla base delle modifiche apportate dalla legge regionale ai contenuti ed alle modalità di elaborazione del Quadro Conoscitivo (art. 4 L.R. 20/2000), dei documenti di preliminari di piano da presentare in Conferenza di Pianificazione (art. 14 L.R. 20/2000) ed ai contenuti del PSC (ad es. le modifiche all'art. A-4 della L.R. 20/2000 hanno comportato la definizione del dimensionamento per tutto il territorio comunale e non più per ciascun ambito in cui esso era zonizzato);

- vengono aggiornati e modificati tutti i riferimenti contenuti nel Rapporto Ambientale, e segnatamente nella Sezione F, in ordine alle innovazioni introdotte dalla L.R. 6/2009 in materia di valutazione ambientale dei piani territoriali ed urbanistici.

Non si ritiene, infine, di modificare l'art. 10 con riguardo alla quota minima di edilizia residenziale sociale in quanto il PTCP adottato, anticipando l'approvazione della L.R. 6/2009, aveva già ottemperato a quanto disposto dall'art. A-6 bis comma 2.

2.14 Modifiche a seguito di altri provvedimenti legislativi e di piani e programmi sovraordinati sopravvenuti

Di seguito sono descritte quelle modifiche da apportarsi agli elaborati di piano derivanti da ulteriori provvedimenti legislativi (non richiamati nel cap. precedente) e da piani e programmi sopravvenuti, successivamente all'adozione, proposte dagli Uffici al fine di meglio armonizzare taluni riferimenti e contenuti del piano ai nuovi atti sovraordinati:

- con l'approvazione del Piano Territoriale Regionale (Del. Ass. Leg. n. 276 del 2010) si è reso necessario aggiornare i contenuti negli elaborati testuali del PTCP che riportavano ancora il riferimento al "Documento preliminare del PTR".
- nella tav. P2, nonché nella relazione illustrativa ed in ogni altro elaborato di piano si è reso necessario modificare tutti i riferimenti alla previsione del "parco regionale del Fiume Secchia" con la categoria "area protetta del Fiume Secchia" in quanto nel luglio 2009 è stato approvato il Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000 (con Del. Assemblea legislativa n. 243 del 22 luglio 2009), che riporta per il territorio reggiano l'individuazione di un ambito di studio per l'istituzione di "un'area protetta del Fiume Secchia", non specificando quindi la tipologia di istituto (se parco regionale, riserva o paesaggio protetto);
- nell'Allegato 5 NA sono state allineate alcune definizioni di parametri urbanistici ai contenuti della Del.A.L. n. 279 del 4 febbraio 2010 recante "approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4 e art. 23, comma 3 L.R. 31/2002);
- ulteriori aggiornamenti a riferimenti legislativi superati da nuovi atti normativi promulgati (ad es. la "Direttiva Uccelli" n. 2009/147/CE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE).

Allegato 1 Controdeduzioni alle Riserve della Regione Emilia Romagna (Del. di G.R. n. 292/2009)

Allegato 2 Controdeduzioni alle osservazioni presentate